



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MUSILLI	SANDRO MARIA	Presidente
☐	VOLPE	CARMINE	Relatore
☐	BRUNETTI	ROMEO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5 [REDACTED]
depositato il [REDACTED]

- avverso la pronuncia sentenza n. 18010/2018 Sez:43 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] /2016 IRES-ALTRO
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] /2016 IRES-ALTRO
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] /2016 IRES-ALTRO

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 511/2020 - 580/2020

UDIENZA DEL

10/07/2020 ore 15:30

N° 2878/16/20

PRONUNCIATA IL:

10/07/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07/10/2020

Il Segretario

[Signature]

[Signature]

Visti i ricorsi in appello nn. [REDACTED] e [REDACTED] del 2020 proposti, rispettivamente, dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Roma e dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Roma;

vista la memoria dell'[REDACTED];

visti tutti gli atti;

premesso che:

- il primo giudice ha accolto quattro ricorsi proposti dall'[REDACTED], società che svolge attività di servizi connessi a tecnologie informatiche, avverso quattro avvisi di accertamento emessi a seguito dei rilievi di cui al processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di finanza del 19 dicembre 2014, con cui si era contestata l'inesistenza oggettiva di fatture emesse da cinque fornitori della detta società. I quattro avvisi erano relativi, ognuno, agli anni di imposta dal 2010 al 2013 ed erano impugnati ciascuno con un separato ricorso;

- la sentenza viene appellata dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Roma con ricorso n. 511/2020, relativo agli avvisi di accertamento per gli anni 2011, 2012 e 2013, e dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Roma con ricorso n. 580/2020, relativo all'avviso di accertamento per l'anno 2010. Le appellanti sostengono la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado, in quanto l'inesistenza delle operazioni fatturate sarebbe stata puntualmente dimostrata dalla Guardia di finanza attraverso una pluralità di indizi gravi e precisi, non superati dalle argomentazioni di controparte. Così che risulterebbe provata la natura cartolare delle operazioni commerciali poste in essere, con conseguente indebita detrazione dell'IVA e deduzione dei costi;

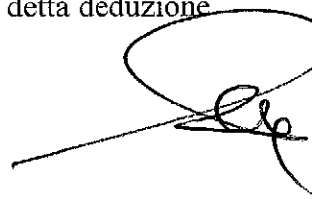
- l'[REDACTED] si è costituita in giudizio resistendo ad entrambi i ricorsi in appello, dei quali ha chiesto il rigetto;

ritenuto che:

- va disposta, preliminarmente, la riunione dei ricorsi in appello siccome proposti avverso la stessa sentenza;

- i ricorsi in appello sono infondati;

- la fattura costituisce, di regola (salva l'ipotesi di contabilità inattendibile), documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, come si evince dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto ivi prescritti, tra i quali l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo dell'operazione. Normalmente, pertanto, una regolare fattura, lasciando presumere la verità di quanto in essa rappresentato, costituisce titolo per il contribuente ai fini della deduzione del costo indicato. A fronte dell'esibizione di una tale fattura, spetta all'Ufficio dimostrare (anche attraverso presunzioni semplici) il difetto delle condizioni per la detta deduzione



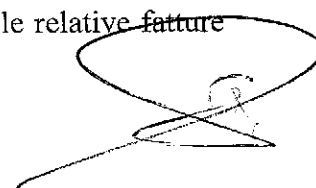
e, in particolare, che la fattura concerne operazioni oggettivamente inesistenti, e cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno. In tal caso, pertanto, l'Ufficio ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio provando che la società emittente la fattura è una "cartiera"), passando poi in capo al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (in tal senso Cass., sez. trib., 27 giugno 2014, n. 14704). In sostanza, laddove l'Ufficio abbia provato che la fattura concerne operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, ossia sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, provando che la società emittente la fattura è una "cartiera", priva di struttura e di mezzi per l'esecuzione della prestazione annotata sulla fattura, passa sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass., sez. trib., 19 dicembre 2019, n. 33915). La prova può essere anche presuntiva a condizione, però, che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti.

Ciò premesso, il Collegio ritiene, innanzitutto, che, nella controversia per cui è causa, l'Ufficio non abbia sufficientemente provato che le fatture riguardavano operazioni oggettivamente inesistenti, basandosi, invece, su indizi e deduzioni non aventi i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza; inoltre, non procedendo ad un esame complessivo della situazione della società emittente le fatture, ma limitandosi all'esame di alcune fatture inerenti i rapporti con soli cinque fornitori. E comunque, a fronte del quadro probatorio fornito dall'Ufficio, le allegazioni dell' [REDACTED] 1. appaiono sufficienti a superare il quadro medesimo, facendo ritenere che le varie prestazioni rese dai propri fornitori non possano considerarsi inesistenti.

Ciò in quanto:

a) con riguardo alle prestazioni rese dal fornitore [REDACTED] a mezzo di diversi progetti di ricerca, il costo elevato, la genericità e non originalità dei progetti stessi o il loro plagio, al momento non accertati nemmeno nel giudizio penale in corso, la loro supposta non utilità per il committente, come anche le irregolarità, pure fiscali, a carico della detta società, del prof. [REDACTED] (a cui erano stati commissionati i progetti di ricerca) e dei progetti, nonché la tempistica nei pagamenti effettuati dall' [REDACTED] nei confronti dell' [REDACTED], non comportano né suppongono l'inesistenza delle prestazioni fatturate;

b) con riguardo alle prestazioni rese dalla [REDACTED] (d'ora innanzi [REDACTED]), oltre a quanto rilevato dal primo giudice secondo cui si tratta della cessione all' [REDACTED] di un software, poi ceduto da quest'ultima anche a terzi, tutte le circostanze addotte dall'appellante non sono idonee, sia di per sé che tutte insieme, a ritenere che la società [REDACTED] non sia in grado di realizzare un software e che le prestazioni indicate nelle relative fatture

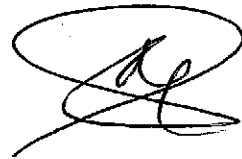


debbano considerarsi inesistenti. Le circostanze, infatti, sono le seguenti: che la società [redacted] non ha presentato alcuna dichiarazione dei sostituti di imposta da cui rilevare eventuale personale dipendente o collaboratori informatici che avrebbero potuto realizzare il predetto software, che l'amministratore della società è il signor [redacted], stesso amministratore dell' [redacted], quindi, non in possesso delle competenze necessarie per l'elaborazione di sistemi informatici, che la società [redacted], oltre ad avere cessato l'attività il 30 settembre 2014 e avere la stessa sede e lo stesso amministratore dell' [redacted], non ha presentato il bilancio di esercizio per gli anni d'imposta 2010, 2011, 2012 e 2013, ha presentato per l'anno di imposta 2014 un bilancio finale di liquidazione, al 31 agosto 2014, composto da n. 23 pagine, senza alcun importo, non ha effettuato pagamenti d'imposta all'erario per gli anni d'imposta 2012 e 2013 e non ha presentato il modello 770 a far data dal 2011. Sono circostanze che attengono a caratteristiche della struttura societaria o a irregolarità commesse e che non costituiscono prove sufficienti per ritenere l'inesistenza delle prestazioni fatturate;

c) con riguardo alle prestazioni fornite dalla [redacted] titolo di consulenze software, sia la contabilità della società fornitrice che la corrispondenza intercorsa tra le parti inducono a ritenere l'esistenza del rapporto. Mentre le circostanze che il signor [redacted], legale rappresentante dell' [redacted] dal 28 ottobre 2011 al 10 luglio 2013, non risulta avere percepito redditi né dall' [redacted], né dall' [redacted] che nei modelli 770 presentati da quest'ultima per le annualità 2011, 2012 e 2013 non risulta indicato alcun lavoratore dipendente, costituiscono violazioni fiscali da parte del soggetto fornitore o irregolarità societarie del fornitore che non comportano come conseguenza l'inesistenza delle prestazioni effettuate dallo stesso;

d) con riguardo al rapporto tra la signora [redacted] e l' [redacted] a cui la prima forniva attività di "consulenza e supporto alle attività commerciali e di marketing", non vi sono elementi sufficienti a far ritenere inesistente il rapporto. A tanto non bastano la descrizione delle fatture emesse, il tipo di attività commissionata con il contratto stipulato il 18 dicembre 2009, la mancata esibizione di report o di altra documentazione giustificativa dell'attività di consulenza svolta dalla detta signora, i pagamenti avvenuti in contanti. Inoltre, le ulteriori circostanze per cui la signora [redacted], titolare di partita IVA dal 2007, non aveva presentato modelli unici e modelli IVA dal 2008 né effettuato alcun versamento di imposta dal 2007 al 2013, costituiscono violazioni fiscali del soggetto percettore di reddito e non comportano l'inesistenza del reddito e, quindi, delle operazioni fatturate;

e) con riguardo al rapporto con la [redacted], anche qui le circostanze per cui tutte le fatture emesse mensilmente a partire dal mese di maggio 2010 recavano una descrizione supposta generica ("competenze come da accordo di collaborazione del 5 maggio 2010"), l'attività commissionata



sarebbe stata generica (“supporto consulenziale per la riorganizzazione, rilancio e sviluppo del proprio settore commerciale e marketing”), non erano stati esibiti report o altra documentazione giustificativa dell’attività di consulenza svolta dalla stessa, non risultava pagato il compenso c.d. “*success fee*” previsto dal contratto, siffatta società era evasore totale nelle annualità di imposta 2012 e 2013 e per tali annualità non aveva nemmeno presentato i modelli IVA, non sono elementi sufficienti a ritenere inesistenti le prestazioni fatturate;

- in conclusione, i ricorsi in appello, previa riunione, vanno respinti. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del giudizio;

per questi motivi

la Commissione tributaria regionale di Roma, sezione 16:

- a) riunisce i ricorsi in appello;
- b) li respinge;
- c) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2020.

IL RELATORE

(Dott. Carmine Volpe)

IL PRESIDENTE

(Dott. Sandro Maria Musilli)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Dott. Sandro Maria Musilli, is written over the printed name and extends across the right side of the page.